



Provincia di Siena

Decreto Deliberativo del Presidente

N. 26 del 17 Febbraio 2015

Oggetto: Calendario per l' esercizio della pesca dilettantistica nelle acque pubbliche della provincia di Siena e nei Laghi di Chiusi e Montepulciano per la stagione 2015/16. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ed in particolare l'art. 1 comma 55 sui poteri del Presidente della Provincia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 e s.m.i.;

VISTO l'art. 34 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTA la L.R. n° 7 del 3.1.2005 recante norme per la gestione delle risorse ittiche e per la regolamentazione della pesca nelle acque interne e;

RICHIAMATO inoltre il D.P.G.R. 22 agosto 2005 n. 54/R "Regolamento di attuazione della suddetta L.R. 7/2005;

RILEVATO che la Provincia di Siena con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 77 del 27/11/2008 ha approvato il Piano Provinciale per la pesca nelle acque interne 2008-2013, il quale rimane ancora in vigore nelle more della approvazione del nuovo Piano;

RICHIAMATO il Regolamento provinciale per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nei laghi di Chiusi e Montepulciano, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 102 del 13.12.2004;

RICHIAMATE le seguenti norme:

- L.R. 56/2000 "Norme per la conservazioni degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica";
- D.P.R. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- L.R. 49/95 " Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale";
- Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena, approvato con DCP n. 114 del 27.09.1999;

RICHIAMATA la classificazione delle acque pubbliche formulata dall'A.R.P.A.T. con nota del 28.10.1997 (ATTI: Prot. n° 62109 del 5.11.1997);

PREMESSO che fino al termine della stagione 2014 risultavano ancora in essere le n° 3 Zone a regolamento specifico (ZRS) istituite ai sensi dell'art. 5 lettere f) della citata L.R. 7/2005 di seguito indicate:

- ZRS "CHIANTI SENESE" istituita con DD n° 8 del 21.1.2005;
- ZRS "TORRENTE VIVO" istituita con DD n° 9 del 21.1.2005;
- ZRS "TORRENTE FUSOLA" istituita con DD n° 13 del 25.1.2006;

EVIDENZIATA la necessità, condivisa dalle associazioni di pesca coinvolte nelle attività di gestione, di revocare le suddette Zone a regolamento specifico (ZRS) per i seguenti motivi:

- scadenza (per le prime 2 già avvenuta e per la 3^a ormai imminente) del limite massimo di durata stabilito in 10 anni dall'art. 10 co. 2° del citato DPGR 54R72005 21.1.2005;
- sopravvenuta ed effettiva impossibilità economica di garantire una efficiente gestione per il perseguimento dei fini previsti dalla norma e per cui erano state istituite, quali la promozione dei valori della pesca e della cultura dell'acqua ed il concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti;

RILEVATA quindi l'opportunità di:

- a) rinnovare formalmente i Campi di gara, già istituiti con il citato Piano Ittico (CP 77/2008) e confermati nella stagione 2014 (atto GP n° 42 del 25.2.2014), ai sensi di quanto stabilito dall'art 13 del medesimo regolamento regionale;
- b) confermare i divieti di pesca per le zone di riproduzione o frega già esistenti nella precedente stagione di pesca 2014;
- c) confermare le Zone di Protezione già esistenti nella precedente stagione di pesca 2014;
- d) istituire sui corpi idrici interessati dalle n° 3 ZRS sopra citate, n° 3 nuove Zone di Protezione assoggettate a divieto di pesca totale, ai sensi dell'art 12 del citato Reg. Reg. 54R/2005, per sopravvenute esigenze di tutela del patrimonio ittiofaunistico e di riequilibrio biologico dei corpi idrici, dando atto che i confini di tali Zone di protezione si sovrappongono esattamente a quelli delle ZRS revocate;
- e) dare atto che, con successive determinazioni del Dirigente competente, potrà essere prevista sui medesimi corpi idrici l'istituzione di Zone di Protezione con divieti di pesca parziali, per le quali potranno essere stabilite prescrizioni e tipologia di protezione, nonché la durata e le modalità di gestione, dando atto che, per specifiche necessità tecniche di gestione delle risorse ittiche e del prelievo alieutico, potranno esse stabiliti confini diversi rispetto alle precedenti ZRS;

RITENUTO pertanto di approvare il Calendario per l'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque pubbliche della Provincia di Siena secondo il testo di cui all'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati tutti gli istituti sopra descritti;

RITENUTO inoltre di approvare il Calendario per l'esercizio della pesca dilettantistica nei laghi di Chiusi e Montepulciano secondo il testo di cui all'allegato "B", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogate tutte le norme specifiche per i 2 corpi idrici sui quali la Provincia detiene i diritti esclusivi di pesca;

RICHIAMATO in particolare l'art. 16, comma 1°, della citata L.R. 7/2005, che demanda alle Province l'individuazione dei corpi idrici su cui è consentita la pesca professionale in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa;

VISTA la decisione di non rilasciare alcuna concessione per la pesca professionale nel lago di Montepulciano, già assunta nella precedenti stagioni con atti G.P. n° 26 del 12.2.2013 e n° 42 del 25.2.2014, e che deve essere confermata in virtù dello Studio di Incidenza allo scopo predisposto (ATTI: prot. n° 177048 del 18.10.2011) proprio in relazione alla sostenibilità nei confronti delle specie acquatiche autoctone e/o di interesse conservazionistico presenti in tale area protetta;

CONSIDERATO che la Relazione tecnica specifica per il lago di Chiusi (ATTI: prot. n° 22248 del 5.2.2013) proponeva in via sperimentale uno schema temporale di utilizzo di un determinato numero di attrezzi di pesca sulla base del quale la Giunta Provinciale aveva ritenuto opportuno fissare in 3 (tre) il numero delle concessioni di pesca professionale per il 2013, e che si prevedeva la conferma o variazione dello schema proposto "in attesa di dati pluriennali dettagliati, della redazione del Piano di Gestione della ZPS Lago di Chiusi e di uno specifico Studio di Incidenza della pesca";

PRESO ATTO che la mancata acquisizione dei fattori subordinanti la sperimentabilità suddetta non ha consentito un'adeguata valutazione in termini di sostenibilità della risorsa ed in particolare:

- la carenza di risorse umane e finanziarie che caratterizza questa fase di incertezza istituzionale dell'Ente (anche in relazione al riordino delle funzioni istituzionali disposto dalla legge 56/2014 e di un eventuale trasferimento della competenza in materia di risorse ittiche alla Regione Toscana), non ha consentito di incaricare professionalità specifiche sia per l'elaborazione e la valutazione statistica dei dati relativi all'attività di pesca nel Lago di Chiusi, sia per la realizzazione di uno Studio di Incidenza specifico e aggiornato della pesca sul Lago di Chiusi;
- la circostanza che gli obblighi di rilevazione statistica per i pescatori di professione stabiliti dal PRAF 2012-2015 (Delib. C.R. 3/2013 Sezione E "Pesca nelle acque interne"), e ribaditi nei 3 provvedimenti di concessione rilasciati nel 2013, furono assolti in modo parziale, tanto che non risulta attendibile ogni adeguata valutazione sulle caratteristiche quantitative e qualitative, non solo del prelievo ma anche dello sforzo di pesca e della tipologia e quantità degli attrezzi utilizzati;
- il mancato completamento del Piano di Gestione della ZPS Lago di Chiusi, quale strumento cardine per la pianificazione delle attività consentite su tale area protetta;

CONSIDERATO inoltre che:

- la sperimentazione avviata nel 2013 era finalizzata anche alla minimizzazione dei potenziali conflitti sociali tra le diverse categorie di pescatori e tra i diversi soggetti richiedenti la concessione;
- nel corso del 2013 l'attività di pesca professionale nel Lago di Chiusi fu invece caratterizzata da accentuata conflittualità, con ripetute segnalazioni pervenute alla Polizia Provinciale, anche da parte di alcuni concessionari, in ordine a presunte violazioni amministrative, atti vandalici e furti di attrezzature;

RITENUTO pertanto opportuno, in virtù delle molteplici ragioni sopra descritte e delle prioritarie esigenze di sostenibilità della risorsa ittica, non individuare il lago di Chiusi come corpo idrico su cui è consentita la pesca professionale per l'anno 2015;

RIBADITA inoltre l'opportunità, poiché i laghi di Chiusi e Montepulciano sono interamente ricompresi all'interno dei confini amministrativi dei due Comuni omonimi, di verificare la fattibilità tecnico-amministrativa (nell'ambito del più ampio processo di riordino delle funzioni istituzionali delle Province disposto dalla Legge 56/2014), di un trasferimento dei diritti esclusivi di pesca sui laghi dalla Provincia alla Unione dei Comuni della Valdichiana di cui i 2 enti fanno parte;

RITENUTO che eventuali interventi di contenimento delle specie alloctone invasive nei due laghi possano essere gestite anche attraverso specifici progetti di limitazione numerica, da attuarsi ove necessario, e previo adeguato studio di fattibilità;

CONSIDERATO che in Provincia di Siena sono presenti 19 SIR di cui alla L.R. 56/2000 e 14 Riserve Naturali di cui alla L.R. 49/95;

VISTO lo Studio Incidenza facente parte del Piano Provinciale per la pesca nelle acque interne 2000-2013;

TENUTO CONTO che nel Calendario Ittico 2015 non sono presenti modifiche sostanziali rispetto a

quanto contenuto nel Calendario Ittico 2014 e che le attività ivi disciplinate non comportano variazioni rispetto a quanto già valutato nello Studio di Incidenza sopracitato;

VALUTATO pertanto di poter escludere l'originarsi, sui SIR presenti sul territorio provinciale, degli effetti di cui all'articolo 15, comma 1, della L.R. 56/2000;

VISTO il parere favorevole, allegato al solo originale, del Responsabile del Settore "Servizi alle persone", ove è incardinato il Servizio "Risorse faunistiche", in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;

CON l'assistenza del Segretario Generale,

D E C R E T A

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il "Calendario per la pesca dilettantistica nelle acque pubbliche della provincia di Siena per la stagione 2015-2016", secondo il testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", dando atto che esso:
 - a) recepisce le norme di protezione citate in premessa per le specie individuate dalla L.R. 56/2000 e dal DPR 357/1997;
 - b) riepiloga in dettaglio tutti gli istituti e i divieti di pesca in essere sul territorio provinciale: campi di gara, zone di riproduzione o frega, zone di riproduzione per il Luccio, zone di protezione totali e zone di protezione parziali;
 - c) riporta l'elenco delle acque a salmonidi della provincia di Siena;
2. di stabilire che il presente provvedimento costituisce formale atto di conferma, ai sensi del Reg. Reg. 54R/2005, per tutti gli istituti o divieti già esistenti nella stagione precedente 2014 ad eccezione delle ZRS "CHIANTI SENESE", "TORRENTE FUSOLA" E "TORRENTE VIVO" che sono pertanto revocate;
3. di istituire sui corpi idrici interessati dalle n° 3 ZRS sopra citate, n° 3 nuove Zone di Protezione assoggettate a divieto di pesca totale, ai sensi dell'art 12 del citato Reg. Reg. 54R/2005, per sopravvenute esigenze di tutela del patrimonio ittico-faunistico e di riequilibrio biologico dei corpi idrici, dando atto che i confini di tali Zone di protezione si sovrappongono esattamente a quelli delle ZRS revocate;
4. di demandare al Dirigente del Servizio "Risorse faunistiche" gli approfondimenti istruttori e le valutazioni necessarie, nonché gli eventuali provvedimenti formali, per la istituzione di Zone di Protezione con divieti di pesca parziali, per le quali potranno essere stabilite prescrizioni e tipologia di protezione, nonché la durata e le modalità di gestione, dando atto che, per specifiche necessità tecniche di gestione delle risorse ittiche e del prelievo alieutico, potranno esse stabiliti confini diversi rispetto alle precedenti ZRS;
5. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il "Calendario per la disciplina del diritto esclusivo di pesca dilettantistica nelle acque di Chiusi e Montepulciano per la stagione 2015-2016", secondo il testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B", nel quale sono riepilogate tutte le norme specifiche per i 2 corpi idrici sui quali la Provincia detiene i diritti esclusivi di pesca;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 16, comma 1° della citata L.R. 7/2005, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, non si individua nel territorio della Provincia alcun corpo idrico nel quale è consentita la pesca professionale per la stagione 2015-2016;
7. di stabilire che eventuali progetti di contenimento di specie alloctone invasive nei laghi di Chiusi e Montepulciano dovranno essere gestiti sulla base di una valutazione tecnico-scientifica

preliminare relativa alla opportunità e alla fattibilità di interventi straordinari di limitazione numerica;

8. di stabilire che il presente calendario avrà validità dal 22.2.2015 al 27.2.2016;
9. di dare atto che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge sulla pesca nelle acque interne, nonché quelle specifiche previste in allegato "B" per i laghi di Chiusi e Montepulciano;
10. di dare mandato al Dirigente del Servizio "Risorse faunistiche":
 - a) di limitare per il momento le forme di divulgazione del calendario per la stagione 2015-2016 alla pubblicazione del presente atto sul Portale WEB della Provincia ed alla trasmissione ai Carabinieri, Agenti del Corpo Forestale, Guardie Comunali, Guardie Volontarie Venatorie, Ittiche e Ambientali, Corpo di Polizia Provinciale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, affinché sia predisposta la vigilanza di competenza per la rigorosa osservanza del presente provvedimento;
 - b) di rinviare la pubblicazione e la stampa del consueto opuscolo informativo al momento in cui il Servizio Finanziario dell'ente potrà individuare le risorse necessarie, tramite reiscrizione di avanzo vincolato, e consentire così l'assunzione dell'impegno di spesa;
 - c) di predisporre quanto necessario affinché su tale pubblicazione sia data ampia informazione sulle Zone di Protezione eventualmente istituite ai sensi del precedente punto 4) del dispositivo;
 - b) di verificare infine la fattibilità tecnico-amministrativa di un trasferimento dei diritti esclusivi di pesca sui laghi di Chiusi e Montepulciano dalla Provincia alla Unione dei Comuni della Valdichiana;
11. di dichiarare il presente decreto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

f.to il Presidente
NEPI FABRIZIO

f.to il Segretario Generale
STUFANO TOMMASO

DM.A.\ F.m.\b.r.
(Decreti Deliberativi Presidente\026-2015)

IRIDE ID\711755

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' pubblicato sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)"